

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1685 DEL 12/09/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA REGIONE VENETO APS PER ATTIVITA' DI SUPPORTO A TRASPORTI VARI. PERIODO DALLA DATA DI ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO AL 31/08/2028

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1727/25

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello.

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale relazione quanto segue.

Premesso che questa Azienda collabora da molti anni con l'Associazione "Cittadinanzattiva Regione Veneto" APS, con sede legale a Thiene, via Bassani 44, iscritta al registro regionale Volontariato al n. VI0334, per diverse attività sul territorio;

Considerata l'esigenza di alcune aree, tra le quali quelle territoriali delle dipendenze, infanzia minori adolescenti e salute mentale, di avere a disposizione un servizio di trasporto degli utenti in carico da/preso le strutture residenziali o altri centri coinvolti nelle progettualità socio-educativo-riabilitative, nonché dell'area sanitaria, in particolare quella trasfusionale, di avere un potenziamento di attività di prelievo e di relativo trasferimento del sangue e degli emocomponenti dalla sede di Thiene al Centro Lavorazione di Santorso al fine di favorire le donazioni di sangue (documentazione agli atti);

Preso atto, per quest'ultima area, l'indisponibilità del fornitore attuale del Distretto 1 a soddisfare il fabbisogno di trasporti richiesto, nonché del personale dipendente del Distretto 2 a garantire i trasporti per le sedute aggiuntive dei sabati, nelle more dell'attivazione di una gara regionale di cui alla nota ns 74499/2025, si è reso necessario individuare una soluzione alternativa, in particolare dal mese di settembre 2025, che potesse garantire l'esecuzione del servizio in modo adeguato alla specificità del trasporto, nel rispetto delle procedure aziendali di tutela dell'integrità e delle caratteristiche qualitative del materiale oggetto di trasporto, nonché alla sicurezza degli operatori e dell'ambiente;

Preso altresì atto della disponibilità dell'Associazione "Cittadinanzattiva Regione Veneto" ad effettuare i suddetti servizi (documentazione agli atti);

Verificato con l'UOC Servizi Tecnici e patrimoniali la sussistenza della copertura assicurativa del suddetto personale volontario nell'utilizzo di auto aziendali (documentazione agli atti);

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 e la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 di riconoscimento e di promozione delle Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale. In virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche o in collaborazione con le stesse sono rese in regime di convenzione;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il quale disciplina gli enti del terzo settore e le relative attività, precisa che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- l'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che le convenzioni con le organizzazioni di volontariato possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative allo svolgimento delle attività convenzionate;
- l'art. 57 del D.Lgs. 117/2017 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;

Ritenuto che la documentazione necessaria per l'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto di:

- approvare la convenzione con l'Associazione "Cittadinanzattiva Regione Veneto" APS, per il periodo dalla data di adozione del presente atto al 31/8/2028, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per servizi di trasporto:
 - . utenti dell'intera Azienda in carico da/presso le strutture residenziali o altri centri coinvolti nelle progettualità socio-educativo-riabilitative con personale volontario, con automezzo proprio;
 - . sanitario, in particolare trasfusionale per il Distretto 2, con personale volontario ex dipendenti Ulss7 delle professioni sanitarie, in analogia al personale dipendente, utilizzando i mezzi aziendali dedicati allo svolgimento del servizio di trasporto di materiale biologico, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei requisiti previsti per il servizio richiesto;
- corrispondere alla medesima associazione, per il periodo convenuto, la somma di € 4.500,00 (pari a € 1.500/anno, di cui € 500,00 bilancio sanitario e € 1.000,00 bilancio sociale) quale rimborso forfettario onnicomprensivo per le spese sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, che sarà liquidato previa presentazione della documentazione giustificativa di spesa e di una relazione semestrale e finale dell'attività progettuale realizzata, precisando che il personale impiegato è volontario e che non sono pertanto previsti oneri per lo stesso;
- assumere, per il periodo dalla data di adozione del presente atto al 31.08.2028, un impegno di spesa complessivo pari a € 4.500,00 (IVA inclusa se dovuta), quale tetto massimo di spesa, da corrispondersi sulla base della documentazione attestante il servizio svolto;
- individuare quali esecutori dell'accordo i Direttori di Distretto per il trasporto utenti e il Direttore UOC Medicina Trasfusionale per il trasporto trasfusionale;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'UOC competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse, quali parti integranti del presente atto;
2. di approvare la convenzione con l'Associazione "Cittadinanzattiva Regione Veneto" APS, per il periodo dalla data di adozione del presente atto al 31/8/2028, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per servizi di trasporto:
 - utenti dell'intera Azienda in carico da/presso le strutture residenziali o altri centri coinvolti nelle progettualità socio-educativo-riabilitative con personale volontario, con automezzo proprio;
 - trasfusionale per il Distretto 2 con volontari ex dipendenti Ulss7 delle professioni sanitarie, in analogia al personale dipendente, utilizzando i mezzi aziendali dedicati allo svolgimento del servizio di trasporto di materiale biologico, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei requisiti previsti per il servizio richiesto;
3. di corrispondere alla medesima associazione, per il periodo convenuto, la somma di € 4.500,00 (pari a € 1.500/anno, di cui € 500,00 bilancio sanitario e € 1.000,00 bilancio sociale) quale rimborso forfettario onnicomprensivo per le spese sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, che sarà liquidato previa presentazione della documentazione giustificativa di spesa e di una relazione semestrale e finale dell'attività progettuale realizzata, precisando che il personale impiegato è volontario e che non sono pertanto previsti oneri per lo stesso;

4. di assumere, per il periodo dalla data di adozione del presente atto al 31.08.2028, un impegno di spesa complessivo pari a € 4.500,00 (IVA inclusa se dovuta), quale tetto massimo di spesa, da corrispondersi sulla base della documentazione attestante il servizio svolto;
5. di imputare il relativo onere ai Bilanci economici preventivi per anno di competenza come segue:

anno	Conto	Prg	Descrizione	Impegno €
2025	BA1290000	22	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	166,67
2025	BA1290000	888	SOBA - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	166,67
2025	BA1290000	889	SOTH - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	166,67
2026	BA1290000	22	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	500,00
2026	BA1290000	888	SOBA - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	500,00
2026	BA1290000	889	SOTH - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	500,00
2027	BA1290000	22	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	500,00
2027	BA1290000	888	SOBA - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	500,00
2027	BA1290000	889	SOTH - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	500,00
2028	BA1290000	22	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	333,33
2028	BA1290000	888	SOBA - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	333,33
2028	BA1290000	889	SOTH - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	333,33

6. di individuare quali esecutori dell'accordo i Direttori di Distretto per il trasporto utenti e il Direttore UOC Medicina Trasfusionale per il trasporto trasfusionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

REGIONE DEL VENETO

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA REGIONE
VENETO APS PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO
AI TRASPORTI DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA**

TRA

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, via dei Lotti n. 40, Bassano del Grappa C.F./P.I. 00913430245, di seguito definita "AZIENDA", rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza,

E

L'Associazione Cittadinanzattiva Regione Veneto APS con sede a Thiene (VI), via Bassani n. 44, di seguito definita "Associazione", codice fiscale 91049780249, rappresentata dal Presidente sig. Lorenzo Signori,

Premesso che:

- le leggi 11 agosto 1991 n. 266, la legge regionale 30 agosto 1993 n. 40 e la legge 7 Dicembre 2000 n. 383 dettano norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale; in virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche o in collaborazione con le stesse sono rese in regime di convenzione;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 che disciplina gli enti del terzo settore e le relative attività, precisa che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

- l'Associazione non ha finalità di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale;
- questa Azienda ULSS intende promuovere azioni che facilitino i trasporti di
 - utenti dell'intera Azienda in carico da/presso le strutture residenziali o altri centri coinvolti nelle progettualità socio-educativo-riabilitative con personale volontario, con automezzo proprio;
 - tipo sanitario, in particolare trasfusionale per il Distretto 2, con personale volontario ex dipendenti Ulss7 delle professioni sanitarie, in analogia al personale dipendente, utilizzando i mezzi aziendali dedicati allo svolgimento del servizio di trasporto di materiale biologico, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei requisiti previsti per il servizio richiesto, al fine di favorire le donazioni di sangue;
- dato atto che l'Associazione ha espresso la disponibilità a:
 - svolgere le suddette attività di trasporto, in particolare per l'attività trasfusionale nel rispetto delle procedure aziendali e nazionali (Linee Guida n. LG CNS 06, predisposte dal Centro Nazionale Sangue (Rev. 0 del 21/02/2020), le quali stabiliscono le modalità operative per il trasporto delle unità di sangue, degli emocomponenti e dei relativi campioni biologici, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219);
 - organizzare relativi incontri formativi su queste aree;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. del / /2025 è stata approvata la stipula della presente convenzione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 OGGETTO

La presente Convenzione ha per oggetto la messa a disposizione di volontari per il supporto alle attività di trasporto:

- a. di utenti in carico presso le strutture residenziali o altri centri coinvolti nelle progettualità socio-educativo-riabilitative, con personale volontario, con automezzo proprio;
- b. di tipo sanitario, in particolare di trasferimento del sangue e degli emocomponenti dalla sede di Thiene al Centro Lavorazione di Santorso, con volontari ex dipendenti Ulss7 delle professioni sanitarie, in analogia al personale dipendente, utilizzando i mezzi aziendali dedicati allo svolgimento del servizio di trasporto di materiale biologico, in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei requisiti previsti per il servizio richiesto. In particolare, il trasporto del materiale biologico dovrà avvenire secondo quanto riportato nella circolare n. 3 dell'8.05.2003 del Ministero della Salute avente per oggetto "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici", secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 2 IMPEGNI ASSOCIAZIONE

- a. Le prestazioni effettuate dall'Associazione sono di carattere assolutamente gratuito, per cui nessun compenso può essere richiesto per tale attività sia agli utenti che all'Azienda;
- b. L'Associazione garantisce che i volontari coinvolti siano adeguatamente formati e idonei in relazione all'attività espletata in particolare riguardo al rispetto delle persone, delle cose e dei luoghi che frequentano in ragione della presente convenzione, uniformandosi alle direttive del referente aziendale. L'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità delle persone. Essi sono, altresì, tenuti a mantenere il segreto relativamente ai dati, conoscenze, notizie e fatti riguardanti l'Azienda e

i suoi assistiti, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 2016/679, di cui possono venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte;

- c. L'Associazione si impegna a garantire almeno 20 trasporti di utenti e 10 trasporti sanitari per anno.
- d. Relativamente al trasporto plasma, l'Associazione dovrà:
 - attestare adeguata formazione degli operatori sull'utilizzo corretto del kit antisversamento;
 - garantire che tutti i colli trasportati dovranno essere ritirati/consegnati al piano e negli ambienti indicati, dalle/nelle mani del personale sanitario aziendale o delle Unità di Raccolta indicate;
 - garantire i trasporti programmati dall'UOC Medicina trasfusionale, secondo la tabella oraria predefinita, rispettando tratte ed orari indicati;
 - garantire il trasporto diretto, senza soste intermedie, salvo situazioni eccezionali preventivamente autorizzate dall'Azienda.
 - trasportare i materiali nel vano di carico. Dovrà essere inoltre garantito il mantenimento delle condizioni qualitative del materiale trasportato, l'integrità e la stabilità dei colli.
- e. La mancata osservanza di quanto sopra dovrà essere notificata all'interessato e al Responsabile dell'Associazione e potrà comportare la sospensione dal servizio dell'interessato, da parte dell'Associazione;
- f. L'Associazione si impegna, come stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117, ad assicurare, con idonee polizze, contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi, il personale volontario che presta attività nell'ambito della presente convenzione, dichiarando esplicitamente indenne l'Azienda ULSS 7 Pedemontana da ogni responsabilità connessa e collegata all'espletamento del servizio.
- g. L'Associazione e i volontari che ad essa fanno riferimento si impegneranno a svolgere attività promozionali a favore dell'Azienda, evitando attività ed espressioni che possano arrecare

danno di immagine e di patrimonio aziendali.

ART. 4 IMPEGNI DELL'AZIENDA

- a. L'Azienda si impegna a fornire debita programmazione e comunicazione dei trasporti necessari al Referente dell'Associazione.
- b. Relativamente al trasporto plasma, l'Azienda mette a disposizione del personale volontario "professionale", ovvero volontari ex dipendenti Ulss7 delle professioni sanitarie, i mezzi adibiti al trasporto di campioni biologici, sangue ed emocomponenti.
- c. L'Azienda provvedere a dotare i veicoli di un kit anti-sversamento di materiale biologico/chimico decontaminante e disinfettante a base di cloro, materiale assorbente, contenitori per i rifiuti sanitari a rischio infettivo, Dispositivi di Protezione Individuale quali guanti certificati per agenti biologici e chimici, occhiali, maschera facciale filtrante FFP2/FFP3.
- d. L'Azienda riconosce all'Associazione un forfait di € 1.500 annui, di cui € 500 a carico del bilancio sanitario ed € 1.000,00 a carico del bilancio sociale per le spese sostenute relative all'assicurazione dei volontari, al rimborso kilometrico e alle spese generali direttamente connesse alla realizzazione dell'attività, così come previsto dall'art. 33, comma 3, del d.lgs. 117/17, che sarà liquidata previa presentazione di una relazione semestrale e finale dell'attività progettuale realizzata e dei risultati raggiunti.

ART. 5 VERIFICA DELLE ATTIVITÀ E CONTROLLO DELLA QUALITÀ -

Deve essere predisposta a cura dell'Associazione una relazione dettagliata sulle attività svolte e sulle presenze giornaliere dei volontari concordate con le articolazioni aziendali.

ART. 6 RISOLUZIONE E RECESSO

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere, a seguito della verifica del mancato rispetto degli obblighi da parte dell'Associazione, alla risoluzione della presente convenzione. L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto a seguito di sopravvenute esigenze aziendali. È concessa alle parti la facoltà di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento con preavviso scritto di almeno 60 giorni.

ART. 7 NOMINA REFERENTI

Per gli aspetti applicativi e organizzativi delle attività di cui all'articolo 4, l'Associazione nomina quale referente il sig. Lorenzo Signori e l'Azienda nomina quali referenti aziendali i Direttori di Distretto ed il Direttore dell'UOC Medicina Trasfusionale.

ART. 8 DURATA RAPPORTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di approvazione della relativa delibera al 31/08/2028 e potrà essere eventualmente rinnovata.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Associazione Cittadinanzattiva Regione

per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Veneto APS

Il Direttore Generale

Il Presidente

dott. Carlo Bramezza

sig. Lorenzo Signori